



CITES CoP18: le novità principali nel settore della fauna

In occasione della 18a Conferenza degli Stati contraenti della CITES, svoltasi a Ginevra dal 17 al 28 agosto 2019, sono state adottate 47 delle 57 richieste di modifica agli allegati CITES. Le decisioni della Conferenza CITES entrano in vigore solitamente dopo 90 giorni, ma devono essere recepite anche nelle legislazioni nazionali. In Svizzera entreranno in vigore il 1° dicembre 2019. Nel nostro Paese alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o privati (ad es. fabbricanti di strumenti musicali, musicisti ecc.). Illustriamo di seguito le modifiche principali che interessano il settore della flora.

L'elenco completo delle modifiche apportate agli allegati in occasione della CoP18 è disponibile al seguente link:

<https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-052-.pdf>

Acquisto, vendita e cessione all'interno della Svizzera

Tutte le specie riportate negli allegati CITES sono soggette in Svizzera all'obbligo della prova ai sensi della [legge federale CITES](#):

Art. 10 Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere inoltre un registro di controllo degli effettivi (art. 11 LF-CITES).

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

³ Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES.

Importazione, transito o esportazione

L'importazione, il transito o l'esportazione di specie elencate negli allegati CITES sono soggetti alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 LF-CITES.

Specie vegetali inserite ex novo nell'allegato II CITES:

Specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<p><i>Cedrela</i> spp. (cedri)</p>	<p>I tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato devono essere muniti di certificati CITES. Riguarda solo le popolazioni neotropicali (America centrale e meridionale) La nuova regolamentazione entrerà in vigore con un ritardo di 12 mesi, fino al 28 agosto 2020.</p> <p>Fino a quella data, rimarranno in vigore le disposizioni per le tre specie di <i>Cedrela</i> (<i>C. fissilis</i>, <i>C. lilloi</i>, <i>C. odorata</i>) elencate nell'allegato III: I tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato devono essere muniti di documenti CITES solo se il legno proviene dai seguenti Paesi: Bolivia e Brasile. Per <i>C. odorata</i> anche Guatemala, Colombia e Perù.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda di autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p><i>Pterocarpus tinctorius</i> (paduk africano, mukula)</p>	<p>I tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato devono essere muniti di certificati CITES.</p>	<p>Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda di autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p><i>Widdringtonia whytei</i> (cedro di Mulanje)</p>	<p>Tutte le parti e i prodotti di questa specie devono essere muniti di certificati CITES.</p>	<p>Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda di autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>

Specie vegetali per le quali è stata modificata l'annotazione

Specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Adansonia grandidieri</i> Baobab	Oltre alla pianta intera, anche semi, frutti e oli devono essere muniti dei documenti CITES. L'annotazione è stata modificata, poiché gli esemplari interi sia vivi sia morti di una specie elencata rientrano sempre nelle disposizioni CITES e la menzione «piante vive» nell'annotazione #16 è ridondante.	Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda di autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.	Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.
<i>Aloe ferox</i> aloe del Capo	Per prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono più richiesti documenti CITES. Tuttavia, per estratti, succhi e parti della pianta o la pianta intera sono ancora richiesti i documenti CITES.	Per prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono più richiesti documenti CITES.	
<i>Dalbergia</i> spp. palissandro o legno di rosa, non si applica a <i>Dalbergia nigra</i> (allegato I), <i>Dalbergia cochinchinensis</i> e <i>Dalbergia</i> spp. (originari e esportati dal Messico)	Tutte le parti e i prodotti di queste specie devono essere muniti di certificati CITES, salvo se si tratta di foglie, fiori, pollini, frutti e semi. Sono escluse dalle disposizioni CITES anche NOVITÀ: importazioni ed esportazioni di prodotti finiti fino a un peso massimo di 10 kg di legno per partita, nonché di strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali.	Non sono richiesti documenti CITES per le importazioni di prodotti finiti fino a un peso massimo di 10 kg di legno per partita, nonché di strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali.	Non sono richiesti documenti CITES per le esportazioni di prodotti finiti fino ad un peso massimo di 10 kg di legno per partita, nonché di strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali.
Bubinga <i>Guibourtia demeusei</i> <i>Guibourtia pellegriniana</i> <i>Guibourtia tessmanii</i>	Per la <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (palissandro della Thailandia) rientrano nelle disposizioni CITES tutte le parti e i prodotti, eccetto i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili. Tra le specie di <i>Dalbergia</i> spp. messicana elencate di seguito rientrano nelle disposizioni CITES solo i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato:	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> e <i>Dalbergia</i> spp. (originari e esportati dal Messico): Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda di autorizzazione d'importazione. In	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> e <i>Dalbergia</i> spp. (originari e esportati dal Messico): Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi

	<i>Dalbergia calderonii, Dalbergia calycina, Dalbergia congestiflora, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata, Dalbergia longepedunculata, Dalbergia luteola, Dalbergia melanocardium, Dalbergia modesta, Dalbergia palo-escrito, Dalbergia rhachiflexa, Dalbergia ruddae, Dalbergia tucurensis.</i>	occasione dell'importazione, le piante devono essere sottoposte a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.	presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.
<i>Pericopsis elata</i>	I certificati CITES sono richiesti non solo per tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura ma anche per compensato e legno parzialmente lavorato ¹ .		

¹ Secondo il codice HS 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.